



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 34 del 11/08/2016

Oggetto:	PIP Artigianale; approvazione variante normativa
-----------------	--

L'anno duemilasedici, addì undici del mese di Agosto alle ore 08:00, nella Residenza Municipale, in sessione ordinaria, seduta pubblica è convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Ing. DE CRESCENZO GIORGIO che, accertatane la legalità, con 11 presenti e 6 assenti, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Avv. MARGHERITA MARIANUNZIA

Al momento della votazione dell'atto in oggetto risultano presenti:

Presente

PINTO LUIGI	SINDACO	SI
DE CRESCENZO GIORGIO	PRESIDENTE DEL	SI
DE FIORI CARLO MARIA	CONSIGLIERE	SI
MATARRESE PALMO	CONSIGLIERE	SI
D'AURIA CARMINE	CONSIGLIERE	SI
RELLA PIETRO	CONSIGLIERE	SI
FASANELLI IVANO	CONSIGLIERE	NO
IACOBINO TOMMASO	CONSIGLIERE	NO
TORSELLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
LEGROTTAGLIE MASSIMO	CONSIGLIERE	NO
DE PACE COSIMO	CONSIGLIERE	SI
AGRUSTI ANGELA	CONSIGLIERE	NO
LATTARULO ANGELO RAFFAELE	CONSIGLIERE	NO
CARUCCI GIUSEPPE FRANCESCO	CONSIGLIERE	NO
SASSO NICOLA	CONSIGLIERE	NO
CIQUERA RAFFAELE	CONSIGLIERE	NO
GUAGNANO PIETRO	CONSIGLIERE	SI

Presenti n. 9 Assenti n. 8

Il Presidente del Consiglio, Ing. Giorgio de Crescenzo, dichiara aperta la seduta alle ore 09,09

All'appello iniziale dei consiglieri è risultato quanto segue: presenti 11 – Assenti 6 (Matarrese, Legrottaglie, Agrusti, Lattarulo, Carucci, Sasso)

Assessori presenti: Bello, Fontana, Notaristefano A., Mongelli, Notaristefano P.

Sull'argomento relaziona l'Assessore all' Urbanista Assetto del Territorio Ing. Domenico Walter Mongelli il cui resoconto fedelmente stenotipato, dal servizio presente in aula, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Propone quindi, al Consiglio Comunale, di modificare il vigente Regolamento per l'assegnazione dei suoli in zona P.I.P. artigianale di cui alla delibera ultima di C.C. n. 22 del 27/09/2005.

VISTO che con delibera di C.C. n°74 del 14/03/85 veniva approvato il Regolamento per l'assegnazione dei suoli in zona P.I.P. artigianale, di cui al Piano Particolareggiato per le aree destinate ad insediamenti produttivi ex art. 27 della legge n°865 del 22/10/71;

VISTO che con successiva delibera di C.C. n°32 del 28/05/93 venivano assegnati i lotti nella suddetta zona P.I.P. artigianale;

VISTO che con Delibera Consiliare n. 22 del 27/09/2005 si modificava ed integrava il regolamento disciplinante la composizione della commissione comunale adibita ad effettuare la relativa istruttoria delle istanze presentate, nonché a disporre la relativa graduatoria, tanto in adempimento al nuovo ordinamento degli Enti locali che con il T.U.E.L. n. 267/2000 ha inteso separare le competenze gestionali e politiche e quindi le attribuzioni di competenza in materia alla Dirigenza giusto articolo 107, comma 1, del citato T.U.E.L.;

PRESO atto che la Legge Regionale n. 56 del 31/5/1980 all'art. 51, comma 1, lettera c, punto 2, stabilisce che le zone artigianali, esterne alle zone omogenee A, B, e C, vanno proporzionate in relazione alle esigenze pregresse ed emergenti del settore nel solo ambito comunale;

PRESO atto che la Legge Regionale n. 56 del 31/5/1980 all'art. 51, comma 1, lettera c, punto 5, stabilisce che " *nella formazione dei nuovi P.R.G. va favorita la previsione di zone miste di insediamenti artigianali, commerciali, direzionali e residenziali;*

PRESO atto che nello stato di rallentamento delle attività produttive in genere, ogni opportunità mirata a consentire un riutilizzo mirato degli opifici esistenti in zona PIP Artigianale, nei limiti delle attività consentibili e non interferenti, è certamente auspicabile.

RILEVATO che al fine di favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente la Legge regionale n. 16 del 7 aprile 2014, all'art. 2 quale " *integrazione alla L.R. n. 33/2007* " aggiunge l'art. 8 bis che legittima " *i mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie e non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore del presente articolo in zone territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale prevede a destinazione mista come definita dall'art. 51, comma 1, lettera c, punto 5, della Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, purchè detti immobili non siano soggetti a vincolo derivante da finanziamento pubblico o rinveniente da variante urbanistica speciale*";

RITENUTO che la zona P.I.P. artigianale, di cui al Piano Particolareggiato per le aree destinate ad insediamenti produttivi ex art. 27 della legge n°865 del 22/10/71 di fatto è configurabile quale zona a destinazione mista per la presenza di residenze nella misura limite del 20% della superficie destinate ad attività produttive e per la presenza, altresì di n.2 lotti per servizi comunali e che pertanto è integralmente applicabile l'art 2 della Legge 7 aprile 2014 n. 16;

VERIFICATO che nessuna veto viene posto dall'art. 27 Legge n. 865/1971 in ordine al fatto che I PIP possono essere destinati ad accogliere una pluralità di attività produttive (genericamente artigianali, industriali, commerciali e turistiche) e nello specifico tutte quelle elencate in isponibile l'elenco delle attività produttive, secondo la classificazione ATECO cui fa riferimento il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico comunale in data 14.07.2016 circa la fattibilità dei mutamenti di destinazione d'uso per gli uffici esistenti e l'estensione ad altre attività produttive per i lotti ancora liberi da costruzioni, con la condizione del rispetto del comma 2) art.5 D.M. n.1444 per la sola parte minima destinata a parcheggi nel caso di attività commerciali/direzionali;

VISTO il combinato disposto dei commi 10 bis e 10, art.16 L.R. n.20/2001, il quale sancisce che le variazioni (ai Piani Esecutivi) che non incidono sul dimensionamento globale e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, sono approvate con delibera di Consiglio Comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso.

RITENUTO di dovere approvare le presenti modifiche riguardanti l'articolo 10 del Regolamento per l'assegnazione dei suoli in zona P.I.P. artigianale e contestualmente l'articolo 9 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano ;

RITENUTO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico di questo Ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

per le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono materialmente riportate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto

PROPONE

1. di aggiungere all'articolo 10 del Regolamento per l'assegnazione dei suoli in zona P.I.P. artigianale, prima dell'ultimo capoverso, la seguente dicitura: "Sono altresì ammesse le seguenti ulteriori attività produttive:
 - a. attività commerciali e/o direzionali previa verifica degli standards urbanistici ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444, così come riportato al comma 2 dell'art. 2 della Legge 7 aprile 2014, n. 16 di modifica alla Legge regionale 33/2007;
 - b. attività sportive e ricreative ricomprendenti palestre sportive, attività ludiche, istituti di insegnamento delle discipline sportive.

Per le attività commerciali e/o direzionali all'interno del lotto o dei lotti adiacenti, dovrà essere assicurata una superficie minima di 40 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, per ogni 100 mq. di superficie lorda di attività, da destinare a parcheggi alle utenze.

Si ammette, inoltre, l'insediamento della cosiddetta "Piccola impresa industriale" caratterizzata dall'aver un minimo di dipendenti inferiori a 50 unità, qualora tale circostanza sia scaturita da un ampliamento/diversificazione delle attività artigianali esistenti le quali vadano a superare il numero massimo dei dipendenti previsti per l'impresa artigianale in base alla Legge Quadro 08/08/1985 n.443."

Tali destinazioni si ritengono ammissibili per tutti i lotti già edificati o da edificare nel Comparto, ivi compreso i lotti definiti A e B all'interno del Piano di Lottizzazione di Comparto per attività produttive P.I.P. esistente.

2. di aggiungere alla fine dell'articolo 10 – Spazi Liberi -, delle Norme Tecniche di Attuazione del PIP – Artigianale, la seguente dicitura: "Per gli opifici destinati prevalentemente ad attività commerciale / direzionale, si dovrà prevedere una superficie per parcheggi da asservire a pubblico utilizzo, avente dimensione più gravosa tra il 30% della superficie lotto ed i 40 mq. di superficie per ogni 100 mq. di superficie chiusa commerciale e/o direzionale".

Li, 14.07.2016

Il Responsabile del Settore 5 - Area Tecnica 2 –

Ing. Paolo Magrini

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione dell' ufficio tecnico Settore Tecnico Area 2^ allegata al presente atto ;

CONSIDERATO che dato il momento di forte crisi economica, sia necessario, nei limiti delle forme di legge, aprire la vigente zona Artigianale ad ulteriori attività produttive di carattere commerciale e più in generale a quelle attività non inquinanti che non siano di interferenza con quelle già insediate ;

VISTI:

. D.Lgs n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive integrazioni e modificazioni;

. La L.R. n. 56/80;

. La L.R. n. 20/2001;

. La L.R. n. 33/2007

. Il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, in esecuzione dell' art. 49 del T.U. del n. 267/2000;

. il parere della 1° Commissione Consiliare "Regolamento " n 5/2016;

. RITENUTA meritevole di accoglimento la predetta richiesta formulata dall' ufficio urbanistico edilizio;

. UDITI gli interventi dei consiglieri succedutisi nella discussione dell'argomento, come da resoconto stenopitato;

. IN FORZA del seguente esito di votazione, espressa a scrutinio palese, regolarmente accertato e proclamato dal Presidente sul tutto emendato come da proposta sindacale:

PRESENTI	N° 9
VOTANTI	N° 6
VOTI FAVOREVOLI	N° 6
VOTI CONTRARI	N° 0
ASTENUTI	N° 3(Matarrese, Rella, D'Auria)

DELIBERA

. 1) La presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

. 2) di aggiungere all'articolo 10 del Regolamento per l'assegnazione dei suoli in zona P.I.P. artigianale, prima dell'ultimo capoverso, la seguente dicitura: "Sono altresì ammesse le seguenti ulteriori attività produttive:

- a. attività commerciali e/o direzionali previa verifica degli standards urbanistici ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444, così come riportato al comma 2 dell'art. 2 della Legge 7 aprile 2014, n. 16 di modifica alla Legge regionale 33/2007;
- b. attività sportive e ricreative ricomprendenti palestre sportive, attività ludiche, istituti di insegnamento delle discipline sportive.

Per le attività commerciali e/o direzionali all'interno del lotto o dei lotti adiacenti, dovrà essere

assicurata una superficie minima di 40 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, per ogni 100 mq. di superficie lorda di attività, da destinare a parcheggi alle utenze.

Si ammette, inoltre, l'insediamento della cosiddetta "Piccola impresa industriale" caratterizzata dall'aver un minimo di dipendenti inferiori a 50 unità, qualora tale circostanza sia scaturita da un ampliamento/diversificazione delle attività artigianali esistenti le quali vadano a superare il numero massimo dei dipendenti previsti per l'impresa artigianale in base alla Legge Quadro 08/08/1985 n.443."

2. di aggiungere alla fine dell'articolo 10 – Spazi Liberi -, delle Norme Tecniche di Attuazione del PIP – Artigianale, la seguente dicitura: "Per gli opifici destinati prevalentemente ad attività commerciale / direzionale, si dovrà prevedere una superficie per parcheggi da asservire a pubblico utilizzo, avente dimensione più gravosa tra il 30% della superficie lotto ed i 40 mq. di superficie per ogni 100 mq. di superficie chiusa commerciale e/o direzionale".

Tali destinazioni si ritengono ammissibili per tutti i lotti già edificati o da edificare nel Comparto, ivi compreso i lotti definiti A e B all'interno del Piano di Lottizzazione di Comparto per attività produttive P.I.P. esistente.

1. di aggiungere alla fine dell'articolo 10 – Spazi Liberi -, delle Norme Tecniche di Attuazione del PIP – Artigianale, la seguente dicitura: "Per gli opifici destinati prevalentemente ad attività commerciale / direzionale, si dovrà prevedere una superficie per parcheggi da asservire a pubblico utilizzo, avente dimensione più gravosa tra il 30% della superficie lotto ed i 40 mq. di superficie per ogni 100 mq. di superficie chiusa commerciale e/o direzionale".

3) di dare atto che per le premesse precedentemente richiamate il presente atto non comporta impegno di spesa;

4) di dare atto la pubblicazione della citata variante all'Albo pretorio comunale on line sul sito istituzionale www.comune.mottola.it

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito dell'esito di votazione resa in forma palese come di seguito riportata:

PRESENTI	N° 9
VOTANTI	N° 6
VOTI FAVOREVOLI	N° 6
VOTI CONTRARI	N° 0
ASTENUTI	N° 3(Matarrese, Rella, D'Auria)

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 -4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
De Crescenzo Giorgio

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marianunziata MARGHERITA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 1015 del 14/07/2016**

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Mottola, li 14/07/2016

**IL DIRIGENTE
MAGRINI PAOLO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n. 1015 del 14/07/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Mottola, li 09/08/2016

IL DIRIGENTE
LATORRATA DOMENICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

Nota di Pubblicazione n.

Il 18/08/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 34 del 11/08/2016 con oggetto:

PIP Artigianale; approvazione variante normativa

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 11/08/2016

Data 18/08/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
D'ONGHIA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.